CAMERA DEI DEPUTATI N. 833

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Norme per l'affidamento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza legale da parte di unità sanitarie locali, comuni, province e regioni

Presentata il 22 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra le censure più gravi che si muovono alla partitocrazia ci sono senza dubbio quelle del perverso rapporto instaurato, attraverso l'occupazione istituzionale, con lo scambio tra consenso e clientela politica. La quale non si manifesta solo attraverso il conferimento illegittimo di appalti o la stipula di concessioni ma anche attraverso l'affidamento di favore di incarichi professionali, in violazione del fondamentale principio amministrativo dell'obbligo di imparzialità della pubblica amministrazione.

Gli effetti di questo bassissimo livello gestionale dell'amministrazione pubblica sono gravissimi e molteplici, specie nei comparti tecnici e forensi.

Assistiamo così da un lato alla completa emarginazione degli uffici tecnici e di quelli legali (con la conseguente dequalificazione e frustrazione dei professionisti addetti) e dall'altro al cumulo di incarichi da parte di professionisti senza scrupoli – che proliferano all'ombra ed al servizio di amministratori comunali, delle unità sanitarie locali, delle province e delle regioni – anch'essi privi di senso morale, se il cumulo assurdo di incarichi e laute parcelle professionali provocano, tra i tanti liberi professionisti esclusi, il triste fenomeno della sottoprofessione e quello non meno censurabile di una miriade di professionisti sottopagati che hanno il solo compito di prestare il loro nome e la loro firma.

Desideriamo occuparci con questa proposta, alla quale ne seguiranno altre sulla committenza delle società a partecipazione statale e delle aziende autonome,

della regolamentazione degli incarichi forensi.

È sugli incarichi giudiziari che questa proposta di legge si sofferma, chiedendo alla vostra sensibilità e responsabilità di volerla approvare per contribuire alla cancellazione del triste fenomeno del « voto di scambio » e del consenso e dell'esercizio del potere acquisito e « legittimo » non per scelta politica ma con la induzione alla « prostituzione » – anche se la parola sembra forte – professionale.

La nostra proposta di legge – che si riferisce all'affidamento di incarichi agli avvocati procuratori sia per attività di consulenza che relativamente ai mandati giudiziari – instaura il registro degli incarichi professionali presso gli enti interessati e collega l'affidamento degli incarichi ad un tetto di valore ed al principio della rigida rotazione tra coloro che risultano iscritti, precisandosi nell'allegato articolato tutti i particolari a garanzia dell'affidamento, non clientelare ma equilibrato e diffuso, dei relativi incarichi.

Ai consigli dell'ordine, affidatari della tenuta dei relativi albi professionali, viene delegata la vigilanza sulla corretta tenuta degli elenchi e sull'applicazione delle relative norme per l'affidamento degli incarichi.

Onorevoli Colleghi, come abbiamo brevemente indicato più sopra, la questione di fondo che va affrontata è quella di rendere uguale per tutti la possibilità effettiva di accesso agli incarichi professionali, cancellando i privilegi in favore di pochi eletti per volontà del partitismo, figlio legittimo e non degenere di un sistema politico per sostituire il quale, quando finalmente saranno approvate le urgenti ed indispensabili riforme istituzionali, sarà comunque tardi.

Nell'esprimere la certezza che lo schieramento – trasversale ai vari gruppi parlamentari – di coloro che il sistema dei partiti vogliono profondamente rinnovare e cambiare, sia più ampio di quello di coloro che vogliono invece conservarlo per non perdere i vantaggi diretti ed indiretti della « rendita di posizione » partitocratica, confidiamo nell'approvazione da parte vostra della presente proposta di legge, per realizzare così un passo avanti sulla strada della giustizia sociale e della sovranità popolare, espropriata dal clietelismo partitocratico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono istituiti presso, le unità sanitarie locali, i comuni, le province, ivi comprese quelle autonome di Trento e di Bolzano, e le regioni, anche a statuto speciale, gli elenchi dei professionisti sia singoli che associati, ai quali conferire incarichi professionali di consulenza ed assistenza legale come di mandato alle liti.

ART. 2.

1. L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1 avviene su domanda da parte dei professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel relativo albo professionale da almeno tre anni. Tale requisito non è richiesto per i gruppi di professionisti associati;

b) inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.

2. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente alla domanda di iscrizione e con la firma autenticata a norma di legge.

3. L'iscrizione deve essere richiesta per un ambito definito tra le materie civili, penali, del lavoro, amministrative o di altro genere.

4. Le amministrazioni, nell'affidare gli incarichi ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 1, rilasciano una dichiarazione con la quale si specificano i motivi del mancato ricorso ai propri uffici legali, ove esistenti.

5. Le amministrazioni, nell'affidare gli incarichi, devono altresì rispettare la ro-

tazione tra coloro che in ordine cronologico abbiano presentato la domanda di iscrizione agli elenchi e per i relativi ambiti e non risultino aver avuto affidati altri incarichi a partire dalla data di istituzione dell'albo e sino ad esaurimento dell'utilizzo di quanti risultino inseriti.

6. Il rifiuto di accettare l'incarico comporta il trasferimento del professionista all'ultimo posto delle iscrizioni nell'albo nell'ambito prescelto come risultante alla data entro la quale l'accettazione dell'incarico va fatta.

ART. 3.

1. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, da parte degli interessati, una scheda informativa riportante i dati anagrafici e fiscali ed il *curriculum* professionale. Per i gruppi di professionisti associati deve essere indicato il coordinatore responsabile.

ART. 4.

1. Nessuno degli avvocati o dei procuratori iscritti nell'albo può cumulare in un quinquennio incarichi che possano dar luogo a parcelle professionali di entità superiore complessivamente a lire 50 milioni di onorari.

ART. 5.

1. Nell'ambito del principio della rotazione, qualora l'incarico venga affidato ad un gruppo di professionisti, lo stesso si intende, ai fini della rotazione, come conferito a ciascuno di essi.

2. A nessun professionista possono essere affidati altri incarichi presso lo stesso ente qualora sia già in corso di svolgimento un incarico precedente. Tale condizione deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico.

ART. 6.

1. È istituito presso gli enti di cui all'articolo 1 il registro degli incarichi professionali per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati concernenti *tutti gli incarichi professionali*.

2. Il registro di cui al comma 1 consta di un elenco cronologico, di un elenco nominativo e di un elenco per ambiti. L'annotazione nel registro avviene contestualmente alla firma del disciplinare d'incarico.

3. L'accesso alla visione del registro è libero da *parte di chiunque ne faccia* richiesta.

4. Sulla corretta tenuta dei registri e degli incarichi e sul conforme affidamento a norma della presente legge, vigilano i competenti consigli degli ordini.